

Cassazione su abuso della professione

Psicoanalisi possibile solo con psicoterapeuti

Saverio Fossati

Psicoanalisi solo con gli psicoterapeuti. Per gli addetti ai lavori non è affatto un gioco di parole ma la differenza tra i due termini è stata risolta dalla Cassazione con la sentenza (VI sezione penale) n. 14408, depositata l'11 aprile 2011.

La Cassazione ha dovuto annullare, per intervenuta prescrizione, la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva condannato a 340 euro di multa una persona dal reato (continuato) di esercizio della professione (articoli 81 e 348 del Codice penale) e più precisamente per «prestazione abusiva della professione di psicologo e psicoterapeuta». Ma ha affermato alcuni importanti principi.

La colpevole aveva fatto ricorso chiedendo che fosse riconosciuta la psicoanalisi come una branca a sé stante dell'attività scientifica di cura, il cui esercizio, svolto attraverso «colloqui» non era da considerarsi all'interno della professione di psicologo né di psicoterapeuta. Nel ricorso era intervenuto anche l'Ordine degli psicologi dell'Emilia Romagna, come parte civile, sostenendo la tesi opposta.

La Cassazione ha affermato che «la psicoanalisi, quale quella riferibile alla condotta della ricorrente, è pur sempre una psicoterapia che si distingue dalle altre per i metodi usati per rimuovere disturbi mentali, emotivi e comportamentali. Ne consegue che non è condivisibile la tesi difensiva della ricorrente, posto che l'attività dello psicanalista non è annoverabile fra quelle libere previste dall'articolo 2231 C.c. ma necessita di particolare abilitazione statale». Ma la colpevole non era iscritta all'elenco degli psicoterapeuti, accessibile solo dopo l'abilitazione alla professione di psicologo o di medico e la scuola di specializzazione quadriennale o la specializzazione in psichiatria.

Anche sul colloquio come forma tipica della psicoterapia la Cassazione ha puntualizzato: «Né può ritenersi che il metodo "del colloquio" non rientri in una vera e propria forma di terapia, tipico atto della professione medica, di guisa che non v'è dubbio che tale metodica, collegata funzionalmente alla cennata psicoanalisi, rappresenti un'attività diretta alla guarigione da vere e proprie malattie (ad esempio l'anoressia) il che la inquadra nella professione medica, con conseguente configurabilità del contestato reato ex articolo 348 C.p. in carenza delle condizioni legittimanti tale professione».

Il messaggio è quindi chiaro: chi fa psicoanalisi senza essere psicoterapeuta commette un reato proprio come chi si mette a curare un malato di cuore senza essere medico.